



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

Delibera di GIUNTA nr. *175* del 12/08/2020 (COPIA)

Oggetto **Annulamento in autotutela della deliberazione di G.M. nr. 157 del 22/07/2020**

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Agosto in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:

1	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
2	CONSIGLIO ANGELO MICHELE	Presente
3	RIGANTE ROBERTA	Presente
4	NAGLIERI GIOVANNI	Presente
5	STORELLI DOMENICO	Assente
6	ACQUAVIVA LOREDANA	Presente
7	PARISI NATALE	Presente
8	SETTE ROSALIA	Presente

Risultano presenti sette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA.

Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta l'argomento in oggetto.

Premesso che in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, la presente seduta della Giunta comunale si è tenuta in videoconferenza tramite la piattaforma SKYPE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la Giunta Municipale ha posto in essere la deliberazione n. 157 del 22/07/2020 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione della maglia 165 di P. R.G. - zona omogenea "C3", il cui contenuto è richiamato nel presente atto e che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale;
- che alla predetta seduta della Giunta Comunale, che ha prodotto il sopra riportato provvedimento, ha partecipato anche l'assessore Avv. Storelli Domenico, il quale, successivamente all'adozione del provvedimento, con nota PEC in data 03/08/2020, prot. n. 30319 pari data, ha comunicato l'esistenza di un eventuale ed ipotetico, nonché astratto, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 78 del Tuel, stante il rapporto di affinità entro il quarto grado con uno dei progettisti dell'intervento;
- che, trattandosi di Piano urbanistico, l'assessore rilevava altresì che, secondo la sua opinione, l'eventuale potenziale interesse non sarebbe né immediato né diretto, come invece richiesto dalla normativa;

Visto l'art. 78, comma 2 del D.Lgs 267/2000 TUEL il quale espressamente prevede che "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado...";

Considerato che tale situazione appare suscettibile di determinare un conflitto di interessi, sia pure potenziale, dell'assessore dando luogo, se acclarato, ad una posizione di incompatibilità dello stesso e che ciò andrebbe a configurare un vizio di legittimità della deliberazione n. 157/2020 con conseguente esposizione della stessa ad eventuali azioni di annullamento in sede giurisdizionale ed eliminazione degli effetti prodotti;

Visto l'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 secondo cui <<Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies...può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione...>>;

Sentito in merito il Dirigente Amministrativo e ad interim dell'Area Funzionale Autonoma Avvocatura - Servizio legale e contenzioso;

Evidenziato che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'annullamento d'ufficio;

Ritenuta la ragionevolezza del termine di esercizio del potere di riesame;

Atteso che in considerazione del celere esercizio del potere di riesame, il provvedimento di annullamento in via autotutela non appare suscettibile di ledere posizioni giuridiche qualificate e consolidate rispetto al prevalente interesse pubblico a una gestione efficiente, imparziale ed efficace del procedimento;

Rimarcato che l'annullamento della deliberazione di G.M. n. 157/2020 inerisce ad un vizio formale del procedimento inerente alla fase di adozione della deliberazione e non al contenuto sostanziale della stessa;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art.21 nonies L. n.241/1990, della propria deliberazione di G.M. n. 157 del 22/07/2020 ad oggetto "Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione della maglia 165 di P.R.G. - zona omogenea " C3 " "a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio dei pubblici poteri, alla legittimità e certezza degli atti e dei rapporti giuridici che dai primi prendono origine, nonché della buona fede;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, come da prospetto allegato, il Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi Infrastrutture ha espresso parere favorevole per la regolarità tecnica;

Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento in ossequio all'art.97 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

1. Annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. n.241/1990, con efficacia dalla data di adozione, la deliberazione di Giunta Municipale nr. 157 del 22/07/2020, avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione della maglia 165 di P. R.G. - zona omogenea "C3", il cui contenuto è richiamato nel presente atto e che si allega in copia per farne parte integrante e sostanziale.

2. Pubblicare il presente provvedimento all'albo on line dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito internet dell'Ente per assicurare la conoscenza ai soggetti interessati.

3. Stante l'urgenza, con separata votazione unanime e palese dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale f.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Copia conforme all'originale

Li', 12/08/2020

F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA



CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 12/08/2020 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Delibera trasmessa telematicamente ai Capigruppo consiliari contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li',

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 01782

**ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art. 134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge.

Li', 12/08/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 23/08/2020.

Li', 24/08/2020

Segretario Generale
F.to ARRIVABENE DOTT.SSA ROSA

CITTA' DI BISCEGLIE

Pareri ai sensi dell'art.49 c. 1 del D.L.vo n.267/2000:

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA
DELIBERAZIONE DI G.M. N° 157 DEL 22.07.2020

7

Tecnico: FAVORSVOLS

Li 12 AGO. 2020

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE
(Arch. Giacomo Losapio)

Contabile: NON NECESSARIO

Li 12 AGO. 2020

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE
(Arch. Giacomo Losapio)

Visto per la conformità ai sensi dell'art.97 comma 2 del D.L.vo n.267 del 18/8/2000.

li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato da:ARRIVABENE ROSA
Data: 12/08/2020 14:53:24